

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA'
E
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

COMUNE DI LIERNA

Via E. V. Parodi, 33 cap. 22050
tel.: 0341/740108 - fax: 0341/710093
p.IVA: 00664960135 cod. fisc.: 83007030139

sommario

CAPO	I	-	DISPOSIZIONI GENERALI.
CAPO	II	-	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
CAPO	III	-	SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .
CAPO	IV	-	DISPOSIZIONI COMUNI
CAPO	V	-	INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI.
CAPO	IV	-	NORME FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell' imposta comunale e l' effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507 così come previsto dall'art. 3 comma I del detto D.Lgs..

ART. 2.

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per l'accertamento e riscossione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni è di esclusiva competenza comunale e sarà gestito, come previsto art. 25 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507:

in concessione a ditta iscritta all' Albo dei Concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs 15.11.1993 n. 507.

Il conferimento della concessione avverrà con le modalità stabilite dall'art. 28 del D. Lgs. 507/93, e dall'allegato capitolato d' oneri.

ART. 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 11 3 comma del D.Lgs 507\93, le attribuzioni spettano al Concessionario.

ART. 4

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI.

I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti.

- a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
- b) il piano dovrà tenere conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale, ed estetico;
- c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
- d) la stesura del piano dovrà altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del codice della strada (D. Lgs. 30.04.92 n° 285, D. Lgs. 10.09.93 n° 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16.12.93 N° 495) al regolamento di Polizia Municipale e traffico.

Entro il 30.06.1995 il concessionario del servizio, proporrà alla Giunta, in applicazione del presente regolamento il piano generale degli impianti.

Il piano di cui ai precedenti commi dovrà in ogni caso contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio.

CAPO II IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 5

PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

Per luoghi pubblici si intendono le Vie, le Piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà .

ART. 6

SOGGETTO PASSIVO DELLE IMPOSTE

Soggetto passivo dell' Imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell' imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 7

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi polifacciali l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in concessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 8

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo, ordinario e/o luminosa o illuminata di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui agli articoli 12 - 13 e 14, commi 1 - 2 e 3 del D.Lsg. 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno di cui è stata accertata; per la pubblicità di cui agli art. 14, comma 4 e 15, commi 1 - 2 - 3 - 4 e 5, del D. LGS. 507/93 la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

ART. 9

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni.

ART. 10

RIMBORSI

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il concessionario provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 11

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

ART. 14

DEROGHE E DIVIETI

Sugli edifici di carattere storico ed, in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietato ogni forma di pubblicità.

ART. 15

LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è consentita dalle ore ~~9.00~~ alle ore ~~12.30~~ e dalle ore ~~15.00~~ alle ore ~~18.00~~. *17,00 alle 19,00.* *10,00* *12,30*

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

ART. 16

LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI

E' vietata la pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

E' ammessa la distribuzione a mano, di materiale informativo predisposto da associazioni da Enti, previa autorizzazione del Sindaco.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 17

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 507/93, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 18

DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 19

SOGGETTO PASSIVO

Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

ART. 20

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni commerciali, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione.

Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Nel recapito del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

ART. 21

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto, nelle forme di legge, al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 22

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

L'annullamento della commissione salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 20 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione.

L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 20 dovrà pervenire all'ufficio comunale, o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell' inizio dell' affissione.

Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 giorni successivi.

ART. 23

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 507/93.

E' comunque consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale a larga diffusione

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. 507/93.

ART. 24

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza,
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 25

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni alle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributo;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 26 GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell' art. 35, comma 4, del D.Lgs. 507/93.

ART. 27 TARIFFE

Per ogni forma di pubblicità è dovuta al concessionario una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16, e 17 del richiamato decreto legislativo.

Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al concessionario un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

ART. 28 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

ART. 29 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d' ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati, il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal legale rappresentante del concessionario o da persona da lui delegata a mezzo procura notarile.

ART. 30
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle Entrate Sezione Staccata della provincia competente sino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali;
- b) alla Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.

**CAPO V INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SPAZI
RISERVATI ALLE AFFISSIONI**

ART. 31
DISPOSIZIONI GENERALI

Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e relative autorizzazioni, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del codice della Strada, di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato relative alla distanza minima per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni, pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonchè del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 285/92 modificato dal D.Lgs. 360/93.

ART.32
TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 3°, del D.Lgs. 507/93, il Comune dispone:

- a) Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- b) Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

ART. 33
PROVVEDIMENTO PER L' INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari di cui al punto b) dell' art. 32 del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l' impianto;
- c) la descrizione dell' impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

A norma dell'art. 18 comma 3, del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507 il Comune di Lierna è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo di 21 mq. rilevato che la popolazione residente al 31.12.1993 n. 1767 unità.

In considerazione delle esigenze territoriali la superficie completa degli impianti da adibire alle affissioni dirette e pubbliche viene stabilita in mq. 150.

La giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 35

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 34 da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 35%;
- b) alle affissioni di natura commerciale 60%;
- c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 5%;

Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il comune dispone che gli impianti per affissioni dirette siano attribuiti per un periodo di 5 anni a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

ART. 36

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3 del D.Lgs 15 11.1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione e di concessione.

ART. 37

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati

L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie;

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto;

L'autorizzazione, sarà rilasciata dal Sindaco accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta, avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 2 mesi qualora vengano richieste da parte dell' ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di n. 1 mese.

L' Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/90.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 38

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute del D.Lgs 507/93, nonchè alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 39

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico purchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 40

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone

comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la concessione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità, da parte del Comitato Regionale di Controllo, esperite le procedure previste dallo Statuto comunale.

CAPITOLATO D' ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E PER LA RISCOSSIONE DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

ART. 1

OGGETTO D'APPALTO

E' oggetto del presente capitolato la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, intendendosi per tale sia la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni sia l'accertamento per la riscossione dei relativi diritti nonché la riscossione dell'imposta di pubblicità.

ART. 2

CONCESSIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio, come previsto dall'art. 26 del D.LGS. 507/93.

Il concessionario deve risultare iscritto all'Albo nazionale dei concessionari previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

Il conferimento della concessione avverrà in conformità all'art. 28 del D. Lgs. 507/93.

ART. 3

OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTO

La Ditta concessionaria è obbligata ad osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, tutte le disposizioni di Legge concernenti la materia delle affissioni e della pubblicità, regolate dal D.Lgs 15.11.1993, n. 507 nonché le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento Comunale.

ART. 4

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 5 (cinque) con inizio della data di stipula del contratto.

Qualora la concessione decorra da data successiva al 1 gennaio il comune riconoscerà al concessionario ai fini del computo del canone fisso annuale determinato, i ratei d' imposta e diritti riscossi dal 1 gennaio in poi.

Il concessionario del servizio alla scadenza del contratto può essere confermato ai sensi dell' art. 27 D.Lgs. 507/93 con le modalità e i limiti in esso contenuti. A tal fine lo stesso concessionario dovrà presentare apposita istanza al comune almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'appalto mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo amichevole.

ART. 5

CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE

L'appaltatore verserà al comune, quale corrispettivo della gestione un canone fisso nella misura di Lire 2.892.000.

Detto canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, così come previsto dall'art. 20 comma e del D.Lgs. 507/93, mediante emissione di reversale di cassa da inviare al Concessionario.

Per il tardivo versamento, è dovuta una indennità di mora del 7% sulle somme non versate, che possono essere recuperate dal Comune con il procedimento esecutivo previsto dal D.R. 14 aprile 1910 n. 639.

Il Comune avrà pieno diritto di rivalersi sulla cauzione per la competenza del rateo canone scoperto.

In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dall'appaltatore, pena la decadenza dell'appalto, entro 15 giorni dalla richiesta del comune.

ART. 6

CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, una cauzione costituita a norma della Legge 10 giugno n. 348, il cui ammontare deve essere pari al canone fisso convenuto.

ART. 7

VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale o disposte da Legge. L'inosservanza di tale norme comporta, nei casi più gravi, la decadenza dell'appalto.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo i rimborsi per spese di notifica per avvisi di accertamento e di liquidazione e per l'invio dei preavvisi di scadenza agli utenti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora durante l'appalto si dovessero apportare variazioni alle tariffe superiori al 10% l'aggio dovrà essere raggugliato in misura proporzionale, di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto.

ART. 8

CARATTERE DEL SERVIZIO.

Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e quindi obbligatori.

Nei casi di affissione urgenti, il concessionario non può richiedere compensi straordinari oltre quelli previsti in tariffa.

ART. 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) ad applicare il D.Lgs. 507/1993 e tutte le altre disposizioni legislative vigenti;
- b) ad applicare il regolamento deliberato dal Consiglio comunale;
- c) a ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente all'Amministrazione comunale;

- d) a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati,
- e) gli eventuali impianti che verranno forniti dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza della concessione di proprietà dello stesso, salvo il diritto da parte del comune di rilevarli a prezzo di stima. In caso di appalto l'onere sopportato dal concessionario cessante sarà addossato al subentrante;
- f) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statici, e tecnici che il Comune crederà di eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie e i dati che gli saranno richiesti;
- g) ad impiantare e tenere aggiornato lo schedario della pubblicità permanente con le indicazioni relative alla ubicazione della pubblicità, all'importo ed alla scadenza di essa;
- h) a denunciare al Comune le eventuali infrazioni in cui venisse ad incorrere chiunque, alle disposizioni vigenti nel regolamento comunale in materia di affissioni e pubblicità, per i provvedimenti di competenza.
All'ufficio di Vigilanza Urbana incombe di procedere ai sensi di legge nei confronti dei contravventori.

ART. 10 PERSONALE

L'appaltatore prima dell'inizio della gestione dovrà segnalare al comune il personale incaricato per l'espletamento del servizio ed indicarne i successivi cambiamenti, che dovranno avere il consenso dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale della Ditta appaltatrice, dovrà essere retribuito dalla stessa, senza alcun onere per il Comune.

Gli incaricati della concessionaria dovranno essere provvisti di tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

ART. 11 DOMICILIO DELLA DITTA

La Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata dell'appalto, presso il Comune.

ART. 12 RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

La Ditta appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causati per colpa del personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio dell'appalto, sia civile che penale.

ART. 13 VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale ha il potere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio del responsabile della Ragioneria che in proprio o a mezzo personale da lui delegato, potrà disporre verifiche, ispezioni ecc.

Il concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Il concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

ART. 14
GESTIONE CONTABILE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. 507/93.

ART. 15
SERVIZI GRATUITI

Il concessionario si impegna a provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93.

La Ditta stessa è impegnata ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16 - 17 - 20 - 21 del D.Lgs. 507/93. Le affissioni a titolo gratuito e quelle a tariffa ridotta non possono superare i quantitativi previsti dalla tipologia degli impianti stabili dal Regolamento comunale per tali specifiche affissioni.

ART. 16
PENALITA'

La Giunta secondo la gravità delle mancanze accertate, applicherà una penale da notificarsi all'appaltatore nei termini e nei modi di Legge, salvo gli eventuali provvedimenti di decadenza da esperire dopo aver notificato in precedenza gli addebiti all'appaltatore (art. 30 D.Lgs. 507/93).

ART.. 17
NORME GENERALI

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamenti vigenti ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio, per il qual fine il Comune darà l'appoggio della sua autorità.

Tutte le spese del contratto e quelle ad esso successive e conseguenti nonchè quelle del personale, del materiale di cancelleria, e delle tasse, inclusa la tassa di concessione governativa annuale, per l'esecuzione del presente appalto, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 del regolamento comunale.

Approvazione del Consiglio dell'ENTE

Con deliberazione n: 28 del 29.6.94
35 28.9.94

Lierna, il 2/12/94

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Bauer

IL SEGRETARIO

[Signature]

I° PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo pretorio dell'ENTE dal 8/8/94

al 23/8/94

senza opposizione.

Lierna, 24/8/94

IL SEGRETARIO

[Signature]

Approvato dal CO.RE.CO. il 18/10/94

al n° 53485

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dell'Ente

per 15 giorni dal 16/11/94

al 1/12/94

Visto: IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

Bauer

IL SEGRETARIO

[Signature]

Entrato in vigore il 2 DIC. 1994

